

REGIO DECRETO 12 giugno 1902 , n. 226

Che approva il Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare. (002U0226)

Vigente al : 23-2-2024

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure in data 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3^a);

Visto il R. decreto 24 marzo 1892, n. 200, che approva il Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare;

Sentito il parere della Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente e che entrera' in vigore a partire dal 1° ottobre 1902.

Art. 2.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il Nostro Ministro per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio approvera' apposite istruzioni tecniche da sottoporsi a revisione quando cio' sia riconosciuto opportuno, sentita la Commissione superiore metrica.

Art. 3.

E' abrogato il Regolamento approvato con R. decreto in data 24 marzo 1892, n. 200; sono pure abrogati i successivi RR. decreti che lo hanno modificato e le disposizioni del Regolamento sul servizio metrico e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, approvato con R. decreto 7 novembre 1890, 7249 (serie 3^a) che sono contrarie al presente Regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
G. BACCELLI.

Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.

Disposizioni generali

REGOLAMENTO per la fabbricazione degli strumenti metrici

Art. 1.

Chiunque si propone di fabbricare pesi, misure o strumenti, da usarsi in commercio, per pesare o per misurare, deve farne dichiarazione scritta alla Prefettura o alla Sottoprefettura della localita' nella quale intende, esercitare la sua industria.

Alla dichiarazione unira' :

a) un'impronta delle marche di fabbrica, con le quali saranno contrassegnati gli strumenti metrici, che presenterà alla verifica prima. Le marche conterranno, oltre le iniziali del nome della ditta richiedente, un segno particolare di sua scelta; saranno simili fra loro, differendo solo nella grandezza;

b) un certificato, dal quale risulti che eguale impronta è stata depositata nell'Ufficio metrico del distretto.

Il Prefetto, o il Sottoprefetto, prende atto di tale dichiarazione, che trasmette in copia all'Ufficio metrico, e ne rilascia ricevuta all'interessato.

Il fabbricante, che voglia presentare strumenti metrici alla verifica prima in un Ufficio fuori del proprio distretto metrico, dovrà esibire a tale Ufficio la ricevuta di cui sopra.

Art. 2.

I fabbricanti di pesi e misure dovranno essere provveduti di una collezione completa dei pesi, delle misure e dei relativi strumenti metrici riguardanti l'esercizio della loro industria. Tali pesi, misure e strumenti metrici dovranno essere muniti del bollo di prima verifica.

I fabbricanti residenti in Comuni ove esiste un Ufficio metrico permanente, sottoporranno la collezione suddetta alla verifica periodica nel primo mese di ogni biennio. I fabbricanti degli altri luoghi dovranno adempiere allo stesso obbligo il primo giorno destinato alla verifica periodica nel Comune di loro residenza.

Art. 3.

I fabbricanti non possono tenere in deposito strumenti metrici, che vengono usati in commercio per pesare o per misurare, privi della marca di fabbrica; non possono esporli in vendita, né venderli nel Regno, se non siano anche muniti del bollo di verifica prima;

I negozianti non possono tenere nelle loro botteghe i suddetti oggetti, quando manchino della marca di fabbrica e del bollo di prima verifica.

Art. 4.

Coloro che fabbricheranno ad uso del commercio pesi, misure o strumenti per pesare o per misurare, senza aver fatta la dichiarazione di cui all'articolo 1, e tutti coloro che non adempiranno a quanto e' prescritto dagli articoli 2 e 3, incorreranno nelle pene stabilite dagli articoli 27 e 31 del testo unico delle leggi metriche, senza pregiudizio delle pene maggiori di cui fossero passibili qualora avessero consegnato o venduto strumenti metrici mancanti del bollo di prima verificaione.

Art. 5.

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare devono essere costruiti nelle loro varie parti di tali materie, ed avere forme, rinforzi e dimensioni tali da assicurare che non possano facilmente alterarsi, deformarsi o guastarsi, ne' temporaneamente, ne' in modo permanente; e che le loro variazioni, sia per cambiamenti di temperatura., sia per l'uso ordinario, non eccedano le tolleranze rispettivamente stabilite dal presente Regolamento.

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare devono portare la marca di fabbrica stabilmente ed in luogo visibile; devono esser costruiti in modo da poter ricevere e conservare permanentemente i bolli di verificaione prima e periodica in posizioni ben visibili e in condizioni tali che la presenza dei bolli tolga la possibilita' di alterazioni o deformazioni. A questo scopo i pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare, di ferro, di acciaio o di ghisa, dovranno essere muniti di spine di rame per ricevere i bolli di verificaione prima; e, quando occorra, vi dovranno essere colate gocce di stagno e piombo o di piombo antimoniato per i bolli di verificaione periodica.

Inoltre, salvo quanto e' disposto dagli articoli 11, 20 e 47 rispetto alle abbreviazioni e denominazioni, i pesi e le misure dovranno portare in italiano e in luogo visibile, senza abbreviazioni e stabilmente, le denominazioni fissate dalla legge.

Ogni altra denominazione e' vietata, anche se fosse seguita dal ragguaglio in pesi o misure del sistema metrico decimale.

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare che non soddisfino a queste condizioni generali e alle altre speciali stabilite dal presente Regolamento, non saranno ammessi alla verificaione prima.

Art. 6.

Negli usi del commercio sono ammessi i pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare enumerati nella tabella B annessa alla legge.

((Con le forme stabilite dall'art. 7, potranno anche essere ammessi per decreto ministeriale, sentito il comitato centrale metrico, pesi e misure diversi da quelli contemplati nella tabella B suddetta, purché siano osservate le disposizioni dell'art. 4 della legge e della tabella A annessa alla medesima. Con le stesse formalità potranno essere ammessi strumenti per pesare o per misurare oltre a quelli enumerati nella tabella B predetta)).

In questi casi i diritti di prima verifica da pagarsi saranno quelli fissati dalla tabella B per i pesi, le misure e gli strumenti più prossimi ai nuovi. Caso per caso, la Commissione superiore metrica proporrà le disposizioni relative alla fabbricazione e alla verifica.

Art. 7.

((Potranno essere ammessi con provvedimento ministeriale, sentito il Comitato centrale metrico, pesi, misure e strumenti per pesare e per misurare contemplati dalla legge, compresi i misuratori dei gas, anche se siano di forma o di materia diverse o presentino modificazioni od aggiunte in confronto dei tipi considerati nel presente regolamento.

Le domande, che saranno a questo scopo presentate al Ministero dell'industria e del commercio, dovranno essere corredate dai disegni, i quali rimarranno negli atti del Ministero, e, a richiesta di esso, anche di un esemplare dello strumento)).

Disposizione speciale per gli strumenti metrici non destinati agli usi di commercio

Art. 8.

Per gli effetti del presente Regolamento non sono sottoposte a verifica, qualunque sia la loro lunghezza, le righe divise in centimetri e millimetri. Del pari non sono sottoposte a verifica le misure che, oltre la divisione decimale, hanno divisioni relative a misure estere, ovvero altre divisioni in uso per arti o industrie speciali; i pesa-lettere, le bilancie a molla, ed, in generale, gli strumenti non contemplati nel presente Regolamento, che, pur potendo

servire per pesare o per misurare, non sono, per la loro natura, adatti ad essere adoperati in commercio in rapporto coi terzi.

Qualora questi strumenti venissero usati in commercio in rapporti con terzi per pesare o per misurare, saranno sequestrati, ed ai contravventori saranno applicate le penalità di cui agli articoli 27 e 31 del testo unico delle leggi metriche.

Responsabilità dei verificatori

Art. 9.

I verificatori non debbono ammettere al bollo di prima verifica gli strumenti metrici che non riuniscano le condizioni prescritte dal presente Regolamento. Essi sono responsabili della regolarità della verifica prima, e, nei casi di strumenti metrici indebitamente bollati, il Ministero adotterà i provvedimenti che saranno reputati opportuni, sentita, occorrendo, la Commissione superiore metrica.

In caso di disaccordo fra il verificatore metrico ed il fabbricante, sulla possibilità di bollare uno strumento metrico, il Ministero, a richiesta del fabbricante, fa eseguire un esame definitivo dalla Commissione superiore metrica. Se la decisione del Ministero conferma quella del verificatore metrico, le spese sono a carico del fabbricante, il quale dovrà, in ogni caso, anticiparle.

Applicazione dei bolli agli strumenti metrici

Art. 10.

È fatto divieto ai verificatori di valersi dell'opera dei fabbricanti o degli aggiustatori metrici, ovvero di qualsiasi altra persona che non sia il bollatore usciere, o chi ne faccia le veci, per la bollatura degli strumenti metrici sottoposti alla verifica prima e periodica, salvo autorizzazione speciale da concedersi dal Ministero.

È fatta eccezione per la bollatura delle misure di vetro e di terra cotta e dei misuratori dei gas.

Misure lineari

Disposizioni generali

Art. 11.

Le misure lineari sono:

- 1.° in asta;
- 2.° snodate;
- 3.° a catena;
- 4.° a nastro.

Le misure lineari maggiori del metro, invece del nome, potranno portare l'indicazione della loro lunghezza in cifre arabiche, precedute o seguite dalla parola metri.

Art. 12.

Le divisioni in metri, decimetri, centimetri e millimetri delle misure lineari dovranno essere esatte entro i limiti di tolleranza di cui in appresso; i tratti che le formano saranno ben visibili, netti, sottili e perpendicolari alla lunghezza della misura; essi cominceranno dallo spigolo nelle misure a sezione retta poligonale; avranno lunghezze diverse, per distinguere facilmente i decimetri dai centimetri e i centimetri dai millimetri e porteranno numeri progressivi almeno di decimetro in decimetro.

Per le misure a sezione retta circolare l'origine delle divisioni, o i loro punti di mezzo, dovranno trovarsi sulla stessa generatrice.

Le divisioni, non inferiori al decimetro potranno anche esser fatte con piccole borchie o con fori, in modo però da poter distinguere facilmente i decimetri dai mezzi metri e dai metri.

Il triplometro, il doppio metro, il metro ed il mezzo metro saranno divisi almeno in centimetri. Il doppio metro, il metro, il mezzo metro snodati dovranno avere almeno il primo decimetro diviso in millimetri; il doppio decimetro ed il decimetro saranno divisi in millimetri e facoltativamente in mezzi millimetri.

E' vietata ogni divisione non decimale ed ogni indicazione che si riferisca a misure non ammesse dalla legge, giusta quanto e' disposto dall'articolo 5 del presente Regolamento.

Misure in asta

Art. 13.

Le misure in asta del decimetro, del doppio decimetro, e del mezzo metro saranno di un solo pezzo; quelle del metro e del doppio metro, se non sono di un sol pezzo, saranno la prima di due pezzi e la seconda di due ovvero di quattro pezzi uguali, uniti fra loro mediante viti e madre viti di metallo.

Il triplometro potrà essere di uno, due o anche di tre pezzi uguali e il mezzo decimetro di uno, due o anche cinque pezzi uguali; tali pezzi saranno uniti fra loro nel modo sopra indicato.

Art. 14.

Le Misure in asta saranno costruite con materie di sufficiente durezza e di tale sezione che non si inflettano sensibilmente.

Ai capi delle misure di legno e ben aderenti ad essi saranno solidamente fissati, mediante viti o trafilte, calciuoli o staffe metalliche di grossezza non inferiore ad un millimetro, che proteggano le faccie longitudinali per due centimetri almeno.

Nelle misure di canna i calciuoli avranno la lunghezza di almeno tre centimetri e saranno fissati da spine di rame con ribaditure di almeno quattro millimetri di diametro, per applicarvi i bolli di verifica prima.

Le testate delle guarnizioni formano i termini della misura e devono essere piane e perpendicolari alle faccie longitudinali di essa.

Devono soddisfare alla medesima condizione le testate delle misure metalliche.

Le misure lineari non superiori al metro potranno essere prive di staffe o di calciuoli terminali, ma allora l'asta, su cui sono segnate le dette misure, dovrà prolungarsi di almeno due millimetri oltre le divisioni estreme.

Art. 15.

Nelle misure di ferro o di acciaio la spina di rame, per l'applicazione dei bolli di verifica prima, dovrà trovarsi in prossimità del nome della misura e attraversarla da parte a parte;

le estremita' della spina si troveranno in piano con le faccie longitudinali della misura.

Misure snodate

Art. 16.

Le misure snodate non possono essere superiori al doppio metro e devono essere formate con regoli di metallo, di legno duro o di altra materia resistente, uniti a cerniera o per mezzo di spine, o di occhielli, ribaditi.

Il numero dei regoli, tutti uguali fra loro, sara' tale che la distanza fra i centri di due occhielli, cerniere o spine successive corrisponda a 5, 10, 20, 50 centimetri o a un metro.

Le estremita' delle misure snodate di legno saranno protette come quelle delle misure in asta, con la differenza che le guarnizioni metalliche potranno essere piu' sottili e fissato senza trafitte, ma dovranno estendersi longitudinalmente per un mezzo centimetro almeno e su di esse sara' prolungata la suddivisione dei regoli estremi.

Il nome della misura sara' impresso sul regolo (o regoli), che contiene l'origine della divisione. I bolli di verifica prima saranno applicati in prossimita' del nome della misura, e soltanto da una parte, anche per quelle misure che portano la divisione sulle due faccie.

Misure a catena

Art. 17.

Le misure a catena non possono essere inferiori al mezzo decametro; devono essere composte di filo metallico del diametro di quattro millimetri almeno.

Gli articoli intermedi si comporranno di un tratto rettilineo terminante in due occhielli, ciascuno dei quali sara' concatenato con un anello, e la distanza fra i centri di due anelli consecutivi sara' di due o di cinque decimetri.

La divisione di metro in metro dovra' essere indicata da anelli di metallo, di cui il colore contrasti con quello delle altre parti

della misura.

Gli articoli estremi saranno invece concatenati con due impugnature terminali a snodo, fatte con filo avente almeno lo stesso diametro, alle quali si applicano, internamente od esternamente, due caviglie di uguale diametro; la lunghezza totale della misura verra' contata da asse ad asse delle caviglie, a catena distesa.

Le impugnature e gli anelli di congiunzione saranno di un solo pezzo o saldati.

Queste misure potranno essere usate anche senza caviglie, ma allora le faccie estreme delle impugnature dovranno essere piane e corrispondere alle due estremita' della misura.

Il nome della misura sara' impresso su una delle impugnature, che portera' la spina di rame per ricevere il bollo di verificaione prima.

Misure a nastro

Art. 18.

Le misure a nastro metalliche devono essere munite di una staffa pure metallica, atta a ricevere i bolli di verificaione.

Queste misure possono anche essere costruite in modo da potersi adoperare come misure a teste; esse potranno essere munite di impugnature con o senza caviglie, con le modalita' stabilite dall'articolo precedente per le misure a catena.

Le misure a nastro non metalliche dovranno presentare sufficiente resistenza all'allungamento ed essere munite esse pure di una staffa metallica atta a ricevere i bolli di verificaione.

Tolleranze nelle misure lineari

Art. 19.

Nelle misure lineari sono tollerati gli errori indicati nella seguente tabella:

NOME delle misure	MISURE					
	in asta			a nastro		
	di legno	di altra materia	snodate	a catena	metal- liche	non metal- liche
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm
Doppio decametro . .	--	--	--	15,0	5,0	6,0
Decametro . .	--	--	--	10,0	4,0	5,0
Mezzo decametro . .	4,0	3,0	--	5,0	3,0	4,0
Triplometro (misura tollerata) . .	2,5	1,5	--	--	2,0	3,0
Doppio metro .	1,5	1,0	2,0	--	1,0	2,0
Metro	1,0	0,07	1,0	--	0,5	2,0
Mezzo metro .	0,7	0,5	0,7	--	0,5	1,0
Doppio decimetro . .	0,3	0,2	0,4	--	--	--
Decimetro . .	0,2	0,2	0,3	--	--	--

Per le misure in asta e per quelle a nastro non sono tollerati che errori in piu'; per le misure snodate ed a catena sono tollerati errori in piu' ed in meno.

Per la suddivisione sono tollerati, per tutte le misure lineari, errori in piu' ed in meno, con la condizione che l'errore nella misura compresa fra due suddivisioni qualsiasi, che distino fra loro di una delle quantita' enumerate nella tabella precedente, non superi la tolleranza ammessa, per la misura corrispondente, nella tabella stessa, eccetto per suddivisioni distanti fra loro di uno o due decimetri, nel qual caso la tolleranza puo' essere una volta e mezza quella indicata nella tabella.

Per le suddivisioni inferiori al mezzo decametro nelle misure a catena, e per quelle inferiori al mezzo metro nelle misure a nastro le tolleranze saranno eguali a quelle stabilite per le misure in asta di legno.

Per gl'intervalli minori di un decimetro l'errore non dovrà superare un quinto di millimetro.

Misure di capacità

Disposizioni generali

Art. 20.

Le misure di capacità potranno, invece del loro nome italiano per intero, portare l'indicazione del numero di litri in cifre arabiche seguito dalla parola Litri o dall'abbreviazione Lit.

Misure di capacità per gli aridi

Art. 21.

Le misure per gli aridi, enumerate nella tabella B annessa alla legge, avranno la forma interna di un cilindro circolare retto di diametro uguale all'altezza. Per i diametri superiori ed inferiori e per l'altezza è ammessa la tolleranza seguente col limite minimo di un millimetro:

nelle misure di metallo, fino ad $1/100$ dei valori corrispondenti;
nelle misure di legno, fino ad $1/50$ dei valori corrispondenti.

Misure metalliche per gli aridi

Art. 22.

Le misure metalliche per gli aridi saranno costruite con lamiera di ferro anche zincato o stagnato (latta o lattone), di ottone o di altro metallo resistente, la quale abbia la grossezza minima indicata nella tabella che segue:

NOME DELLE MISURE	GROSSEZZA minima della lamiera
	mm.
Doppio ettolitro	1,5
Ettolitro	1,2
Mezzo ettolitro e quarto di ettolitro	1,0
Doppio decalitro e decalitro	0,8
Mezzo decalitro e doppio litro	0,6
Litro	0,5
Misure inferiori al litro .	0,4

Le misure di latta non devono essere superiori al litro.

Le Misure metalliche - quando siano superiore al litro - saranno rinforzate alla bocca e alla base da due cerchi metallici di conveniente altezza e grossezza, i quali, se non faranno corpo con la misura, dovranno essere solidamente imbullettati o saldati sulla lamiera e saranno attraversati da spine di rame, ribadite all'interno ed all'esterno, per l'apposizione del bollo di prima verificaione. Il cerchio superiore dovra' costituire, insieme con la lamiera, l'orlo piano della bocca, oppure dovra' avere un risalto, che ricopra esattamente la grossezza della lamiera. Il cerchio inferiore avra' un risalto, che potra' anche essere saldato, su cui il fondo si appoggia.

Dovra' poi sporgere oltre il fondo in guisa che, posta la misura sopra un piano, questo venga toccato solamente dal cerchio.

Inoltre le misure superiori al mezzo decalitro dovranno esser munite alla bocca di una spranga diametrale piana nella parte superiore collegata al fondo per mezzo di un tondino.

Le misure non superiori al litro potranno essere costruite con rinforzi diversi da quelli sopra indicati.

Misure di legno per gli aridi

Art. 23.

Nelle misure di legno per gli aridi la parete laterale sara' di un solo pezzo ripiegato a cilindro che dovra' sporgere sotto il fondo, ovvero sara' composta di doghe e il fondo, che dovra' essere piano all'interno, sara' fissato alla parete in modo che non si possa far mutare di posizione.

La grossezza minimi delle pareti e del fondo e' indicata nella tabella che segue:

NOME DELLE MISURE	MISURE			
	di legno piegato		a doghe	
	Pareti	Fondo	Pareti	Fondo
	mm.	mm.	mm.	mm.
Ettolitro e mezzo ettolitro	10	15	6	10
Quarto di ettolitro e doppio decalitro	6	10	4	8
Decalitro	5	8	4	6
Mezzo decalitro, doppio litro e litro	4	6	4	5

Queste misure dovranno essere rinforzate esternamente da cerchi e liste metalliche, e alla parte superiore dovranno essere munite di una guarnizione metallica, che ricopra l'orlo in tutta la sua larghezza.

Le misure superiori al mezzo decalitro dovranno essere munite alla bocca di una spranga diametrale piana nella parte superiore e collegata al fondo per mezzo di un tondino.

Per correzioni non superiori a 1/200 della capacita', potra' essere applicata solidamente al fondo una toppa a spigoli smussati, e, anche per questa, saranno applicati bolli di prima verificaione per garantirne la stabilita'.

Tolleranze nelle misure di capacita per gli aridi

Art. 24.

Nelle misure di capacita' per gli aridi sono tollerati gli errori in piu', indicati nella seguente tabella:

NOME DELLE MISURE	Tolleranza nelle misure
	ml.
Doppio ettolitro	500
Ettolitro	300
Mezzo ettolitro	200
Quarto di ettolitro (misura tollerata)	120
Doppio decalitro	100
Decalitro	50
Mezzo decalitro	30
Doppio litro	12
Litro	6
Mezzo litro	4
Quarto di litro (misura tollerata)	3
Doppio decilitro	3
Decilitro	2

Mezzo decilitro e		
misure inferiori		1
+-----+	+-----+	+-----+

Misure di capacità per i liquidi

Art. 25.

Le misure per i liquidi possono essere di due specie: da riempirsi fino all'orlo, ovvero da riempirsi fino ad un certo segno, detto linea di fiducia, che ne indica la capacità'.

Esse devono avere, in corrispondenza dell'orlo o della linea di fiducia, diametri non superiori a quelli indicati nella seguente tabella:

=====		
NOME DELLE MISURE	DIAMETRO per le misure che si riempiono fino all'orlo	DIAMETRO per le misure con linea di fiducia
+-----+		
	mm.	mm.
Doppio ettolitro . .	503	634
Ettolitro	400	503
Mezzo litro	317	400
Quarto di ettol. (misura tollerata) .	252	317
Doppio decalitro . .	234	294
Decalitro	185	233
Mezzo decalitro . .	147	185
Doppio litro	108	137
Litro	86	108
	-----v	

Mezzo litro		86	
Quarto di litro (misura tollerata) .		68	
Doppio decilitro . .		63	
Decilitro		50	
Mezzo decilitro . .		40	
Doppio centilitro .		28	
Centilitro		22	
+-----+-----+-----+			

((Nelle misure di vetro a bocca svasata (per osti), i diametri in corrispondenza della linea di fiducia, avranno valore non superiore ai seguenti:

misure inferiori al mezzo litro.....	40	mm
mezzo litro.....	45	"
litro.....	55	"
doppio litro.....	70	"

Art. 26.

Le misure non inferiori al decalitro potranno avere suddivisioni interne, quando la forma ne sia cilindrica o a tronco di cono con qualunque sezione retta. Tali suddivisioni, pero', potranno esser fatte soltanto sui tre quinti superiori della misura e procederanno di 10 in 10, ovvero di 5 in 5 litri per le misure non inferiori al mezzo ettolitro e di 5 in 5 litri per le altre. Inoltre le misure non inferiori al mezzo ettolitro potranno, in ogni caso, avere la divisione corrispondente alla loro meta'.

Per il decalitro, le divisioni potranno procedere anche di 2 in 2 litri.

Art. 27.

Le misure metalliche per i liquidi dovranno soddisfare alle prescrizioni stabilite dall'articolo 22; pero' per queste misure non si richiedono la spranga diametrale e il tondino, e le misure, che non devono riempirsi per intero, potranno essere rinforzate in qualsiasi modo, qualunque sia la loro capacita', e non occorrera' per esse il risalto che ne ricopra l'orlo per tutta la sua grossezza. Anche per le misure da riempirsi per intero, i rinforzi potranno farsi in modo qualsiasi, ma soltanto quando la loro capacita' superi i due litri.

Le misure di latta per i liquidi non potranno avere capacita' superiori al doppio litro.

Art. 28.

La linea di fiducia e le suddivisioni, ammesse dall'articolo 26, saranno indicate, nelle misure metalliche, sulla parete interna di esse ovvero sopra due regoli metallici, mediante due segni orizzontali, lunghi almeno due centimetri, bene incisi oppure rilevati. I due regoli metallici saranno uniti invariabilmente con la misura stessa in modo da potervi essere assicurati mediante i bolli di verificaione. Queste indicazioni potranno anche essere segnate da indici metallici saldati a forte sulla parete interna della misura o sui regoli, e si dovranno trovare in parti della misura diametralmente opposte.

Misure di legno per i liquidi.

Art. 29.

Le misure di legno composte di doghe dovranno essere solidamente cerchiare; porteranno impressa a fuoco, in luogo facilmente visibile, l'indicazione della capacita'.

In quelle che non si riempiono per intero, la capacita' e le suddivisioni, di cui all'articolo 26, sono indicate da borchie a capo conico confitte nel legno in parti opposte. Queste borchie, all'esterno verranno ribadite e dovranno presentare il modo di potervi applicare i bolli di prima verificaione; nell'intorno dovranno terminare in una punta che segnera' il giusto livello.

La linea di fiducia e le suddivisioni potranno anche essere segnate su due regoli metallici, nel modo indicato nell'articolo precedente, ovvero su due regoli di legno con borchie ribadite sui regoli stessi.

In quelle che si riempiono per intero (barili, botti, ecc.), e' ammessa l'applicazione di una massa di correzione in modo da permettere l'applicazione dei bolli di prima verificaione, i quali ne assicurino la stabilita'.

Misure di vetro, di terracotta, ecc., per i liquidi

Art. 30.

Nelle misure di vetro, porcellana, terracotta, ecc., che non si riempiono per intero, la giusta capacita' sara' indicata da una linea nitida orizzontale lunga 2 centimetri almeno, incisa all'esterno nelle misure trasparenti ed all'interno nelle altre. Questa linea dovra' essere incisa ad una distanza dall'orlo superiore, contata sulla verticale, non minore 15 mm., fatta eccezione per le misure di terracotta inferiori al litro, per le quali questa distanza, contata nel modo sopraddetto, potra' essere di 10 mm.

Non saranno ammesse alla verificaione le misure che, oltre alla linea di fiducia, abbiano altri segni consimili. In queste misure il valore della capacita' sara' segnato in modo indelebile all'esterno, e l'impressione dei bolli di prima verificaione potra' anche essere fatta a caldo, all'atto della fabbricazione, con le norme che verranno stabilite con decreto Ministeriale, sentita la Commissione superiore metrica.

Apparecchi speciali per misurare i liquidi

Art. 31.

Per misurare i liquidi e' autorizzato l'uso in commercio di recipienti con chiavetta di efflusso, con suddivisioni che corrispondano a litri, decilitri e centilitri, alle condizioni seguenti:

Questi apparecchi saranno di vetro trasparente, avranno forma cilindrica o conica col vertice in basso, e potranno anche essere composti di vari tronchi cilindrici di diversa sezione, ma raccordati in modo da formare un solo corpo di vetro o riuniti invariabilmente

con armature metalliche.

La graduazione, accompagnata dalle indicazioni della capacita', sara' incisa sul vetro a tratti orizzontali.

Per garantire la posizione normale dell'apparecchio, esso sara' munito di piombino, ovvero avra' due graduazioni diametralmente opposte.

I detti recipienti, nei tratti suddivisi in parti di eguale capacita', dovranno avere sezione costante e di tale grandezza che la distanza verticale fra due tratti successivi non sia minore di quella indicata nella tabella che segue:

Per le suddivisioni in:

Distanza minima fra due tratti

centilitri	26	millimetri
doppi centilitri	32	»
mezzi decilitri	50	»
decilitri	63	»
doppi decilitri	84	»
mezzi litri	123	»
litri	154	»
doppi litri	200	»

Nei recipienti nei quali la suddivisione e' fatta secondo le scale:

litri 2 - 1 - 0.5 - 0.25
» 2 - 1 - 0.5 - 0.2 - 0.1 - 0.05 - 0.02 - 0.01

le sezioni corrispondenti ai segni di divisione saranno di tale grandezza, che l'innalzamento o l'abbassamento di un centimetro nel livello del liquido corrisponda tutt'al piu' alle seguenti variazioni di capacita':

Per litri 2 - 1 - 0.5	50	millilitri
» 0.25 - 0.2 - 0.1	20	»
» 0.05	10	»
» 0.02 - 0.01	5	»

((Apparecchi automatici e semi-automatici per misurare liquidi.

Gli apparecchi automatici e semi-automatici, per misurare liquidi in genere e carburanti in specie, saranno ammessi alla verifica metrica caso per caso, sentito il parere del Comitato centrale metrico, con le norme stabilite dagli articoli 6 e 7. Il provvedimento di ammissione ne definirà le caratteristiche costruttive ed indicherà le norme per la loro verifica e legalizzazione.

La denominazione dello strumento, la marca di fabbrica, la ragione sociale del fabbricante, gli estremi del provvedimento, le indicazioni delle portate massima e minima, il numero di matricola e l'anno di fabbricazione dovranno essere riportati, in modo indelebile sui quadranti indicatori o su altra parte dello strumento stesso, ben visibile all'acquirente e non rimovibile.

Tali elementi concorrono, tutti insieme, alla identificazione del misuratore.

In tutti gli apparecchi destinati a misurare liquidi di qualunque specie, siano essi automatici o semi-automatici, saranno ammesse le tolleranze in più o in meno, indicate nella seguente tabella:

VOLUME EROGATO	Tolleranza in più	Tolleranza in meno
Fino al mezzo decilitro.....	millilitri 1	millilitri 1
Decilitro.....	" 2	" 2
Doppio decilitro.....	" 3	" 2
Quarto di litro.....	" 3	" 2
Mezzo litro.....	" 4	" 3
Litro.....	" 6	" 4
Doppio litro.....	" 12	" 8
Mezzo decalitro.....	" 30	" 20
Oltre il mezzo decalitro.....	" 0,3 %	" 0,2 %

Nei misuratori ad erogazione continua di gas liquefatti la tolleranza sarà del 0,5%, tanto in più quanto in meno.

Nelle misure di capacità di tipo speciale, impiegate per la verifica degli apparecchi per misurare liquidi, saranno ammesse le tolleranze in più o in meno, indicate nella seguente tabella:

decilitro.....	millilitri	1
doppio decilitro.....	"	1
quarto di litro (misura tollerata).....	"	1
mezzo litro.....	"	2,5
litro.....	"	2,5
doppio litro.....	"	2,5
mezzo decalitro.....	"	5
decalitro.....	"	5
doppio decalitro.....	"	10
quarto di ettolitro.....	"	10
mezzo ettolitro.....	"	25
ettolitro.....	"	25
doppio ettolitro.....	"	50
mezzo chilolitro.....	"	100
chilolitro.....	"	100
doppio chilolitro.....	"	250

Il valore di un intervallo della scala graduata sara', per ciascuna misura, non maggiore della tolleranza consentita.

I limiti di tolleranza sopra indicati si applicheranno sia in sede di verifica prima, sia in sede di verifica periodica).

Tolleranze nelle misure di capacità per i liquidi

Art. 32.

Nelle misure di capacità per i liquidi sono tollerati gli errori in più indicati nella tabella seguente:

NOME DELLE MISURE	MISURE	
	di cui all'art. 27	di cui agli articoli 29, 30 e 31
	ml.	ml.
Doppio ettolitro .	250	500
Ettolitro	150	500
Mezzo ettolitro .	100	200

Quarto di ett. (misura tollerata)	60	120
Doppio decalitro .	50	100
Decalitro	25	50
Mezzo decalitro .	15	30
Doppio litro	6	12
Litro	3	6
Mezzo litro	2	4
Quarto di litro (mis. tollerata) .	1	2
Doppio decilitro .	1	2
Decilitro	1	2
Mezzo decilitro .	0,5	1
Doppio centilitro	0,5	0,5
Centilitro	0,5	0,5

Nelle suddivisioni delle misure di capacita' sono tollerati errori in piu' ed in meno, con la condizione che nella misura della capacita', compresa fra due suddivisioni qualsiasi e corrispondente ad una di quelle enumerate nella tabella precedente, l'errore non superi la tolleranza ammessa, per la detta misura, nella tabella stessa.

Misuratori dei gas

Disposizioni comuni ai misuratori a secco ed a liquido

Art. 33.

Sono ammessi i soli misuratori dei gas, le indicazioni dei quali sono conformi al sistema metrico decimale, e che soddisfano alle condizioni stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 34.

Ogni misuratore porterà impressi in modo indelebile ed inseparabile ad esso:

- 1.° il nome, l'indirizzo del costruttore e la sua marca di fabbrica;
- 2.° il numero progressivo di fabbricazione;
- 3.° l'erogazione oraria massima espressa in litri;
- 4.° l'indicazione del tipo.

Art. 35.

I quadranti del contatore devono essere divisi ciascuno in dieci parti e rappresentare successivamente le unità e i relativi multipli decimali.

L'unità può essere il metro cubo o il litro; e sulla placca dei quadranti saranno scritte le parole metri cubi nel primo caso e litri nel secondo.

In corrispondenza di ciascun quadrante sarà scritto rispettivamente: unità, decine, centinaia, ecc., e quando l'unità sia il litro potranno mancare i quadranti delle unità e delle decine.

In ogni caso il misuratore dovrà offrire il modo di apprezzare le frazioni di metro cubo, come nella tabella seguente.

Per i misuratori che erogano:

- fino a litri 1400 all'ora (10 becchi), di litro in litro;
- da oltre 1400 fino a 2800 litri all'ora (20 becchi), di due in due litri almeno;
- da oltre 2800 fino a 7000 litri all'ora (50 becchi); di cinque in cinque litri almeno;
- da oltre 7000 fino a 14,000 litri all'ora (100 becchi), di dieci in dieci litri almeno;
- più di 14,000 litri all'ora, di venti in venti litri almeno.

Art. 36.

Quando un misuratore sia presentato per la prima volta alla verifica, il suo contatore, se non sarà stato già preventivamente verificato e bollato, dovrà potersi separare dal resto dello apparecchio ed essere costruito in modo che, appena esaminato e bollato si possa fissare invariabilmente al suo posto.

Il contatore sarà protetto da una custodia con una parete di vetro per la lettura dei quadranti. La custodia sarà fissata invariabilmente al resto dell'apparecchio e riceverà i bolli di verifica.

La cassa, che contiene l'apparecchio misuratore, sarà costruita in modo che, con l'applicazione di pochi bolli di verifica alle committiture, sieno garantite le parti interne da qualsiasi modificazione.

Art. 37.

I misuratori devono essere congegnati in modo che sia impedito il movimento in senso opposto a quello prodotto dalla erogazione del gas.

Art. 38.

Il manometro collocato all'uscita del gas dal misuratore e le fiamme non dovranno presentare variazioni periodiche.

Art. 39.

Tra il volume indicato dal misuratore ed il volume di gas effettivamente erogato, si tollera una differenza fino al due per cento se è in meno, e soltanto fino all'uno per cento se è in più.

Misuratori a liquido

Art. 40.

((I misuratori a liquido devono essere provvisti di acconci apparecchi perché si interrompa automaticamente l'efflusso del gas

ogni qualvolta si aggiunga o si tolga una tale quantita' di liquido, che produca, nell'indicazione, un errore in piu' o in meno uguale o maggiore del 4 per cento per i misuratori che erogano non meno di 2400 litri di gas all'ora (20 becchi) e uguale o maggiore del 5 per cento per quelli di portata inferiore e cio' quando il misuratore si trovi nella posizione normale.

I misuratori che erogano non meno di 12,000 litri di gas all'ora (100 becchi) potranno mancare di questa chiusura automatica ma, in sua vece, dovranno avere un indicatore di livello, che mostri chiaramente l'innalzamento o la depressione del liquido, dal giusto livello, il quale deve essere segnato da una linea di fiducia.

Quando il liquido e' al suo giusto livello, il gas non deve poter uscire dagli orifizi, che servono ad introdurre o a togliere il liquido dal misuratore.

Per poter accertare la posizione normale tanto nella verifica quanto nell'uso pratico del misuratore, questo dovra' essere munito d'un pendolino o d'altro indicatore visibile che, a parere della Commissione superiore metrica, raggiunga lo stesso scopo ed applicati in guisa da poterne assicurare, quando occorra, l'invariabilita', mediante bolli da apporsi nel modo che sara' stabilito da speciali istruzioni)).

((1))

AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio Decreto 21 novembre 1907, n. 812 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dal 1° luglio 1908, tutti i misuratori a liquido che saranno sottoposti a verifica, dovranno essere muniti del pendolino o dell'indicatore di cui all'articolo precedente".

Apparecchi per la verifica dei misuratori dei gas

Art. 41.

Gli apparecchi per la verifica dei misuratori dei gas, che, per l'articolo 23 del testo unico delle leggi metriche, i fabbricanti, gli aggiustatori od i fornitori devono mettere a disposizione del verificatore, dovranno essere collocati stabilmente in apposito locale decente, bene illuminato e tale che i detti apparecchi possano sempre conservare la voluta precisione.

Art. 42.

Gli apparecchi principali per la verifica sono i seguenti:

- a) un gasometro a campana;
- b) due misuratori regolatori;
- e) un tubo munito di chiavette per dare l'accesso al gas nei misuratori, e di manometri per determinare la pressione del gas all'entrata ed all'uscita di ciascun misuratore;
- d) un secondo tubo che guidi il gas ad una serie di beccucci, collocati in altro ambiente, per osservare la regolarità delle fiamme, senza alterare la temperatura nel locale ove trovasi il misuratore.

Art. 43.

((La campana del gasometro sarà cilindrica, terminerà a cupola, e sarà formata di un metallo che non possa alterarsi al contatto del gas, né produrre alterazioni nel gas medesimo. Inoltre dovrà avere la parete sufficientemente spessa e convenientemente rinforzata in modo da non subire deformazioni.

All'esterno, la campana porterà saldata una scala graduata in litri, la quale, dopo essere stata verificata, verrà munita di bolli.

La cupola della campana avrà una tubatura a cui si possa applicare una canna di vetro del diametro interno di 15 mm almeno. Questa dovrà potersi disporre parallelamente alla scala graduata per verificare, quando occorra, l'esattezza della scala medesima. La campana sarà sospesa ad un nastro avvolto sopra una puleggia fissa in modo che il suo asse rimanga verticale ed essa possa spostarsi verticalmente.

La campana dovrà essere munita di contrappesi per regolare la pressione del gas, la quale deve essere indicata da apposito manometro.

Inoltre vi saranno mezzi automatici atti a mantenere costanti, durante l'operazione, tanto il livello dell'acqua, quanto la pressione del gas nell'interno della campana.

La capacità utile della campana dovrà essere non inferiore a 200 litri.

Il diametro interno della campana sarà in relazione alla sua

capacita' utile, come e' indicato nella seguente tabella:

				Diametro massimo	
per la capacita di	200	litri.....		650	millimetri
per capacita da oltre	200	a 300 litri....		750	"
"	"	" " 300 a 500	"	800	"
"	"	" " 500 a 1500	"	1050	"
"	"	di oltre 1500	litri.....	1350	"))

Art. 44.

Accanto al gasometro deve trovarsi una solida tavola orizzontale di metallo o di pietra, col piano superiore scanalato longitudinalmente per lo scolo dell'acqua che esce dai misuratori.

Parallelamente ai lati maggiori della tavola medesima devono trovarsi il tubo con le chiavette ed i manometri in conformita' dell'articolo 42; e la luce del tubo e delle chiavette deve essere commisurata alla erogazione massima dei misuratori sottoposti alla verificaione.

A ciascuna estremita' del tubo portante le chiavette e' applicato uno dei misuratori regolatori, muniti di quadranti divisi in 100 parti corrispondenti ciascuna ad un litro; dopo il secondo di questi misuratori dev'essere applicata una chiavetta a vite.

Art. 45.

I manometri devono essere ad aria libera e formati da tubi di vetro col diametro interno di un centimetro almeno, e devono avere una scala divisa in millimetri.

Art. 46.

Per la verificaione dei misuratori dovranno essere posti a disposizione del verificatore metrico un termometro, un contasecondi, un livello a bolla d'aria, tubi di gomma elastica vulcanizzata muniti di raccordi metallici per tutte le portate dei misuratori, e gli altri attrezzi occorrenti, compresa la lega da saldatore, per

l'applicazione dei bolli. Dovra' anche esser messo a disposizione del verificatore il personale necessario per riempire d'acqua i misuratori, per disporli alla verifica e per bollarli.

Pesi

Disposizioni generali

Art. 47.

I pesi dal gramma fino al doppio decagramma inclusivi devono essere di ottone o di altre sostanze metalliche, che non siano piu' facilmente alterabili dell'ottone; quelli superiori al doppio decagramma possono essere anche di ghisa.

I pesi possono essere nichelati, dorati, od in generale ricoperti con uno strato di altri metalli, che ne rendano meno alterabile la superficie, purché tale strato sia perfettamente aderente e ottenuto per deposizione galvanica o con altro metodo equivalente.

La sostanza di cui sono formati i pesi deve essere di struttura compatta, omogenea e presentare la superficie liscia.

Ogni peso deve portare l'indicazione del suo valore in cifre arabiche seguite dal nome italiano del peso, per intero, od abbreviato ma non piu' di quanto segue:

- per chilogramma, chilog., o kg.;
- per ettogrammi, ettog.;
- per gramma, gr.;
- per decigramma, dg;
- per centigramma, cg.;
- per milligramma, mg.

Per i pesi dal gramma al milligramma puo' bastare la sola cifra, che indica il valore in milligrammi.

La marca di fabbrica per i pesi inferiori all'ettogramma dovra' essere impressa sul fondo; per gli altri sara' impressa sulla faccia superiore.

Art. 48.

I pesi dal gramma al doppio decagramma inclusivi devono dare la forma di cilindro retto a base circolare, munito di bottone nella

parte superiore.

I pesi maggiori del doppio decagramma possono avere forma di cilindro retto a base circolare ovvero di tronco di piramide retta a basi parallele aventi figura di rettangolo o di esagono regolare, e saranno muniti, nella faccia superiore, di un bottone, ovvero di un uncino o di un anello metallico.

I pesi potranno avere anche la forma di tronco di cono cavo per potere esser introdotti uno nell'altro, e in questo caso dovranno essere d'ottone o di altro metallo non piu' alterabile dell'ottone e dovranno essere conformi ai modelli depositati presso gli Uffici metrici.

Art. 49.

Le dimensioni dei pesi a forma di cilindro o di tronco di piramide, e le tolleranze sulle dimensioni stesse sono indicate nella seguente tabella:

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Art. 50.

I pesi dal decagramma in su potranno avere una massa di correzione in apposita cavita', che sbocchi sul fondo del peso.

Per quelli dal decagramma al doppio ettogramma questa cavita' potra' anche restare aperta, ma in questo caso dovra' essere di forma tale da poter ricevere e conservare in modo permanente la massa di correzione, la quale dovra' essere di piombo e stagno o di piombo antimoniato, e su di questa saranno impressi i bolli di verificaione.

Salva questa eccezione, la cavita' destinata a ricevere la massa di correzione sara' chiusa da una vite in modo da potervi applicare i bolli di verificaione secondo le prescrizioni dell'articolo 5. Il fondo sara' munito di un orlo sporgente, e dovra' avere una grossezza tale da comprendere non meno di quattro passi della madre vite.

Una piccola cavita', praticata meta' nel corpo del peso e meta' sulla testa della vite, riceverà una goccia di stagno e piombo o di piombo antimoniato per uno dei due bolli di verificaione prima. Questo bollo potra' essere sostituito da quelli periodici nelle successive verificazioni.

Se il peso e' munito di bottone avvitato sulla faccia superiore, la cavita' dovra' sboccare su questa faccia invece che sul fondo, e il bottone servira' a chiudere la cavita' stessa, e sara' fissato con una spina di rame, sulla cui testa, accecata a fiore della superficie, sara' impresso il bollo di verificaione.

Art. 51.

I pesi minori di mezzo chilogramma devono essere di un solo getto; e per quelli maggiori di due ettogrammi e formati di ottone o di altro metallo non piu' alterabile dell'ottone, la massa di getto, compresa la vite di chiusura della massa di correzione, devo essere in quantita' non minore di quella qui sotto indicata.

Per i pesi di forma cilindrica:

da mezzo chilogrammo almeno $6/10$ del peso totale

da 1 e 2 chilogrammi id. $5/10$ id.

per pesi maggiori id. $4/10$ id.

Per i pesi di forma non cilindrica almeno $6/10$ del peso totale.

Art. 52.

Nei pesi muniti di anello o di uncino, questo sara' infilato in un occhiello, che potra' essere di un solo getto col peso od essere unito inseparabilmente a questo. L'occhiello potra' anche essere avvitato od infisso, ed in tal caso sara' fissato con una spina di rame, nel modo indicato all'articolo 50 per il bottone.

L'uncino dovra' essere inseparabile dall'occhiello e, quando occorra, l'inseparabilita' sara' garantita coi bolli di verificaione.

L'uncino potra' anche essere unito rigidamente col peso senza l'occhiello; e dovra' essere garantito coi bolli di verificaione. L'anello dovra' essere tutto di un pezzo o saldato mediante bollitura.

Nei pesi di forma tronco-piramidale, la testa dell'occhiello non dovra' sporgere dal piano di un orlo, che cingera' la faccia superiore del peso.

L'anello dovra' potersi collocare in una scanalatura incavata sulla

faccia stessa.

Art. 53.

I pesi di ghisa saranno di un solo getto a superficie unita, ed avranno una cavita', secondo le prescrizioni dell'articolo 50, destinata a ricevere la massa di correzione.

L'uncino o l'anello saranno applicati con le norme stabilite per i pesi di ottone.

Sulla faccia superiore o sul fondo saranno fatti tre fori, in due dei quali saranno fortemente incastrati tondini di rame, che facciano una superficie continua col peso, sui quali saranno impressi i bolli di prima verificaione, e l'altro sara' riempito di piombo e stagno ovvero di piombo antimoniato per l'applicazione di quelli di verificaione periodica.

Art. 54.

Affinche' si possa verificare se siano soddisfatte tutte le condizioni prescritte per i pesi che avranno la massa di correzione, i fabbricanti dovranno presentarli all'Ufficio metrico prima di finirli.

Frazioni del gramma

Art. 55.

Le frazioni del gramma si faranno di lastra metallica (ottone o altro metallo di non maggiore alterabilita') abbastanza grossa per ricevere e ritenere l'impronta dell'indicazione del loro valore; e saranno a contorno poligonale, con un lembo rialzato.

Alla serie delle frazioni del gramma si potra' aggiungere il gramma, fatto pure di lastra.

Il pezzo maggiore di ciascuna serie dovra' essere fatto in modo da ricevere anche i bolli di verificaione.

Art. 56.

E' permesso l'uso dei marchi, che servono a riconoscere il giusto peso delle monete in corso, a condizione che ciascuno di essi porti scritto il nome della corrispondente moneta e l'indicazione del suo peso approssimato fino al milligramma.

Questi marchi saranno massicci e d'un solo pezzo di ottone o di altro metallo non piu' alterabile dell'ottone; avranno forma di un tronco di piramide secondo i modelli depositati presso gli Uffici metrici, od anche quella di un disco circolare.

Il nome della moneta, il valore del peso ed i bolli di verificaione si porranno, possibilmente, sulla medesima faccia.

Tolleranze nei pesi

Art. 57.

Nei pesi sono tollerati gli errori in piu', indicati nella seguente tabella:

PESI		TOLLERANZE
		Grammi
Mezzo quintale = 50 chilogrammi . . .		5.0
Doppio miriagramma = 20 id.		4.0
Miriagramma = 10 id.		2.5
Mezzo miriagramma = 5 id.		1.25
Doppio chilogramma = 2 id.		0.60
Chilogramma		0.40
Mezzo chilogramma = 500 grammi		0.25
Doppio ettogramma = 200 id.		0.10
Ettogramma = 100 id.		0.06

Mezzo ettogramma	= 50	id.	0.05
Doppio decagramma	= 20	id.	0.03
Decagramma	= 10	id.	0.02
Mezzo decagramma	= 5	id.	0.010
Doppio gramma	= 2	id.	0.005
Gramma			0.005
Mezzo gramma	= 500 milligrammi		0.003
Doppio decigramma	= 200	id.	0.002
Decigramma	= 100	id.	0.001
Mezzo decigramma	= 50	id.	0.000.5
Doppio centigramma	= 20	id.	0.000.5
Centigramma	= 10	id.	0.000.5
Mezzo centigramma	= 5	id.	0.000.25
Doppio milligramma	= 2	id.	0.000.2
Milligramma			0.000.1

Tolleranze nei marchi per pesare le monete

Art. 58.

Nei marchi, che servono a riconoscere il giusto peso delle monete, sono tollerati gli errori in piu' od in meno, indicati nella seguente tabella:

=====			
MONETE	Peso della moneta ----- crescente calante	Peso giusto della moneta o del marco	Tolleranza sul peso del marco

	Grammi	Grammi	Grammi	Milligrammi
Lire 100 di oro	32.29031	32.22581	32.25806	5
» 50 »	16.14515	16.11291	16.12903	4
» 20 »	6.46451	6.43871	6.45161	3
» 10 »	3.23225	3.21935	3.22580	2
» 5 »	1.61774	1.60806	1.61290	1
» 5 di argento	25.075	24.925	25	5
» 2 »	10.050	9.950	10	4
» 1 »	5.025	4.975	5	3
» 0,50 »	2.5175	2.4825	2.500	2

Strumenti per pesare

Disposizioni generali

Art. 59.

Gli strumenti per pesare, carichi o scarichi, devono avere una posizione di equilibrio stabile detta posizione normale, alla quale devono ritornare dopo compiute le oscillazioni ad essi impresse. Un indice, invariabilmente unito allo strumento, deve accusare la posizione normale.

Qualora sotto il carico massimo lo strumento non assuma esattamente la posizione normale, questa dovrà ottenersi con l'aggiunta o con la sottrazione di un peso uguale a quello corrispondente alla sensibilità di cui all'articolo 64. Se questo non avverrà lo strumento non sarà ritenuto esatto.

Art. 60.

Gli spigoli dei perni a coltello, o coltelli, di ogni giogo e di

ogni leva debbono essere paralleli fra di loro e giacere in un medesimo piano; questo dovrà essere orizzontale quando lo strumento trovasi nella posizione normale. I coltelli di una delle leve portanti il tavolato nelle bilancie e stadere a bilico e a ponte-bilico saranno paralleli fra loro, ma potranno giacere in piani diversi.

I coltelli devono essere rettilinei e rigidamente connessi con le leve.

Per le portate non superiori ai 50 chilogrammi, alle sospensioni con coltello rettilineo, possono essere sostituite quelle con coltello ad arco e gancio arrotondato nel luogo di contatto.

Art. 61.

Tutte le leve devono essere di materiale duro, resistente e poco alterabile, come il ferro, l'acciaio, la ghisa, l'ottone, il bronzo, ecc., e di dimensioni tali da non subire, sotto razione dei carichi massimi, deformazioni elastiche, che alterino la sensibilità e la esattezza dello strumento oltre i limiti di tolleranza consentiti dal presente Regolamento.

I coltelli, i cuscinetti ed i ganci devono essere così duri al luogo d'accoppiamento da non essere facilmente intaccati da una buona lima.

Art. 62.

Gli strumenti comuni per pesare, salvo l'eccezione di cui all'articolo 66, devono portare l'indicazione chiara, durevole ed in luogo ben visibile, della loro portata massima. Tale indicazione sarà fatta in lettere mediante impressione e sarà seguita dalle parole chilogrammi o grammi oppure dalle loro abbreviazioni chilog., kg. o gr. Soltanto nelle stadere senza pesi di rapporto la portata massima potrà essere espressa in cifre.

Quando la parte su cui si trovano le suddette indicazioni è di ferro, di acciaio o di ghisa, essa sarà, in prossimità delle medesime, attraversata da una spina di rame con le due estremità accecate per applicarvi il bollo di verifica prima.

Art. 63.

Gli strumenti per pesare devono essere conformati in modo che un dato peso, comunque collocato sull'apposito sostegno (piatto, piattaforma, ecc.), dia sempre lo stesso risultato, entro i limiti dell'esattezza di cui all'articolo 59.

Tutti i ganci che congiungono le diverse parti dello strumento dovranno essere inseparabili da uno dei pezzi con cui si accoppiano.

Sensibilità degli strumenti per pesare

Art. 64.

((Per la sensibilità degli strumenti per pesare sono stabilite le norme appresso indicate:

A) Bilance semplici e composte a bracci uguali:

a) le bilance semplici a bracci uguali, di qualsiasi portata, aventi le caratteristiche di cui all'art. 66, dovranno dare uno spostamento effettivo dell'indice di almeno 2 mm con l'aggiunta, su di uno dei piatti, di un peso pari ad $1/50.000$ del carico massimo.

Esse saranno contrassegnate con l'iscrizione della sigla 64/a, da apporre accanto alla marca di fabbrica;

b) le bilance semplici a bracci uguali, di portata non superiore a 50 grammi, dovranno dare lo stesso spostamento, con l'aggiunta, su di uno dei piatti, di un peso pari ad $1/5000$ del carico massimo;

c) le bilance semplici a bracci uguali, di portata superiore a 50 grammi, dovranno dare uno spostamento effettivo di almeno 5 millimetri, con l'aggiunta, su di uno dei piatti, dei seguenti pesi:

per portate da oltre 50 gr. a 5 kg.... $1/2000$ del carico massimo

per portate da oltre 5 a 10 kg..... 2,5 grammi

per portate maggiori di 10 kg..... $1/4000$ del carico massimo

d) le bilance composte a sospensione inferiore e a bracci uguali, dovranno dare lo stesso spostamento dell'indice con l'aggiunta di pesi doppi di quelli indicati per le bilance semplici a bracci

uguali, di corrispondente portata;

B) Bilance semplici, composte e a piattaforma, a bracci disuguali - Stadere:

e) le bilance semplici e composte a bracci disuguali e le stadere semplici e composte, dovranno dare uno spostamento effettivo di almeno 5 millimetri, con l'aggiunta o la sottrazione dei seguenti pesi:

per portate fino a 5 kg.....1/250 del carico massimo

per portate da oltre 5 fino a 10 kg.....20 grammi

per portate da oltre 10 fino a 100 kg.....1/500 del carico massimo

per portate da oltre 100 fino a 200 kg.....200 grammi

per portate da oltre 200 fino a 1000 kg...1/1000 del carico massimo

per portate da oltre 1000 fino a 2000 kg...1000 grammi

per portate maggiori di 2000 kg.....1/2000 del carico massimo

f) le bilance e stadere a piattaforma, portatili e fisse, dovranno dare lo stesso spostamento dell'indice con l'aggiunta o la sottrazione dei seguenti pesi:

per portate fino a 100 kg.....1/500 del carico massimo

per portate da oltre 100 fino a 200 kg.....200 grammi

per portate da oltre 200 fino a 1000 kg...1/1000 del carico massimo

per portate da oltre 1000 fino a 2000 kg...1 kg.

per portate da oltre 2000 fino a 10000 kg..1/2000 del carico massimo

per portate da oltre 10000 fino a 20000 kg. 5 kg.

per portate maggiori di 20000 kg.....1/4000 del carico massimo

In ogni caso, nelle stadere di qualsiasi tipo, nelle quali il peso corrispondente ad un intervallo dell'asta o dell'eventuale nonio sia diverso da quello indicato dalle tabelle precedenti, lo spostamento suddetto dovrà avvenire per l'aggiunta, o la sottrazione del minore dei due pesi;

C) Bilance automatiche e semi-automatiche.

Nelle bilance automatiche e semi-automatiche il valore della sensibilità e la tolleranza ammessa saranno definiti; per qualsiasi carico, fino al raggiungimento della portata massima dello strumento, dal valore in peso di un intervallo della scala graduata.

Il valore ponderale massimo e l'ampiezza minima dei predetti intervalli, stabiliti in relazione alla portata dello strumento, saranno quelli appresso indicati:

g) bilance automatiche e semi-automatiche da banco.

	Valore ponderale massimo di ciascun intervallo	Ampiezza minima di ciascun intervallo
per portate fino a 500 gr.....	1/200 della portata	1 mm
per portate da oltre 500 gr fino a 10 kg.	5 gr	1 "
per portate da oltre 10 kg fino a 20 kg..	10 "	1 "
per portate di oltre 20 kg.....	20 "	1 "

h) bilance automatiche e semi-automatiche a piattaforma portatili o fisse, e pensili:

	Valore ponderale massimo di ciascun intervallo	Ampiezza minima di ciascun intervallo

per portate fino a 20 kg.....	1/1000 della portata	1 mm
per portate da oltre 20 fino a 30 kg.	20 gr	1 "
" " " " 30 " 50 "	50 "	1 "
" " " " 50 " 100 "	100 "	1,5 "
" " " " 100 " 300 "	200 "	1,5 "
" " " " 300 " 500 "	500 "	1,5 "
" " " " 500 " 1.000 "	1 kg	1,5 "
" " " " 1.000 " 2.500 "	2 "	1,5 "
" " " " 2.500 " 5.000 "	5 "	2 "
" " " " 5.000 " 10.000 "	10 "	2 "
" " " " 10.000 " 50.000 "	20 "	2 "
per portate maggiori di..... 50.000 kg.	< 50 " oppure: 20 "	3 " 2 "

Il valore ponderale di ciascun intervallo dovrà, in ogni caso, corrispondere ad uno, dei pesi enumerati nella tabella B) annessa alla legge.

Nelle bilance automatiche e semi-automatiche, a piattaforma, e pensili, con quadrante circolare e lancette a giri multipli l'ampiezza minima di 1 mm sarà tollerata fino alla portata di 100 kg esclusi, purché il valore ponderale dell'intervallo non superi i 50 grammi.

Nelle bilance per uso degli uffici postali, aventi la portata da 20 a 30 kg sarà tollerato, per ciascun intervallo, un valore ponderale massimo di 50, anziché di 20 gr.

Nei quadranti con intervalli di ampiezza variabile, l'ampiezza minima prescritta dalla tabella sarà quella dell'intervallo più stretto.

Nelle bilance semi-automatiche con indicazione del peso in piu' o in meno, il valore ponderale massimo di ciascun intervallo si intendera' riferito alla portata dello strumento.

Con le norme stabilite dall'art. 7 potranno essere anche ammesse bilance automatiche e semi-automatiche, da banco, a piattaforma - portatili o fisse - e pensili, destinate ad usi speciali, nelle quali il valore ponderale massimo o l'ampiezza minima di ciascun intervallo della scala graduata siano diversi da quelli stabiliti dalle tabelle g) ed h).

I predetti strumenti dovranno recare, sul quadrante od in altra parte chiaramente visibile, l'indicazione dell'uso specifico cui sono destinati;

D) Bilance automatiche e semi-automatiche a carico costante. Bilance a nastro trasportatore:

i) le bilance automatiche e semi automatiche funzionanti a carico costante e a moto continuo, le insaccatrici, le impacchettatrici e simili, quando non sia diversamente disposto dal provvedimento di ammissione, saranno ritenute sufficientemente sensibili quando si abbia un apprezzabile variazione nel valore medio di almeno cinque pesate, con l'aggiunta o la sottrazione, sul piatto dei pesi legali, di uno dei pesi appresso indicati:

per portate fino a 250 gr.....1/50 del carico massimo

per portate da oltre 250 a 1000 gr....5 grammi

per portate da oltre 1 kg a 20 kg..1/200 del carico massimo

per portate da oltre 20 kg a 25 kg....100 grammi

per portate oltre 25 kg.....1/250 del carico massimo

l) gli strumenti automatici e semi-automatici (bilance o stadere) destinati a pesare la merce contenuta in carrelli tarati, correnti su rotaie o funi, dovranno accusare una apprezzabile variazione nell'indicazione media, con l'aggiunta o la sottrazione di un peso pari ad 1/200 del carico pesato. L'indicazione media dovra' essere ottenuta, effettuando una serie di almeno cinque pesate, con un carico corrispondente alla portata dello strumento.

I valori di cui alle lettere i) ed l) varranno, oltre che per la valutazione della sensibilita', anche quale tolleranza;

m) le bilance automatiche destinate a pesare materie trasportate da un nastro in movimento dovranno soddisfare alle norme relative all'esattezza che saranno stabilite caso per caso dallo specifico provvedimento di ammissione, emanato ai sensi degli articoli 6 e 7.

La tolleranza sara' di 1/100 del carico pesato, in piu' o in meno.

I valori indicati per la sensibilita' e per le tolleranze negli strumenti automatici e semi-automatici alle lettere g), h), i) ed l), nonche' le tolleranze per gli, strumenti di cui alla lettera m), si applicheranno sia in sede di verifica prima che in sede di verifica periodica).

Bilancia semplice a bracci uguali

Art. 65.

Nelle bilancie semplici a bracci uguali, i due bracci del giogo devono avere la stessa forma e le stesse dimensioni.

L'indice dovra' essere perpendicolare al piano dei coltelli e fissato alla meta' del giogo.

I bolli di prima verifica dovranno essere apposti sul giogo e sui piatti, e l'indicazione della portata massima dovra' trovarsi essa pure tanto sul giogo quanto sui piatti.

Art. 66.

Nelle bilancie di portata non superiore ai 50 grammi, ed, in generale, in quelle destinate a pesate di maggior precisione, e' permessa l'aggiunta di regolatori dei movimenti dei bracci e di piccole masse, con le quali si possa spostare il centro di gravita' del giogo per regolare lo strumento.

Sopra queste bilancie si potra' omettere l'indicazione della portata, ed in esse i bolli di verifica prima e periodica potranno essere apposti, anziche' sul giogo o sui piatti, sulla base o sulla custodia. Per i pesi che accompagnano queste bilancie i bolli di verifica prima e periodica si potranno apporre sulla custodia.

Art. 67.

Il giogo deve assumere la posizione normale, sia da solo, sia coi piatti vuoti, e anche quando i piatti siano caricati di pesi uguali al massimo carico.

Bilancia semplice a bracci disuguali

Art. 68.

Nelle bilancie semplici a bracci disuguali il rapporto fra i carichi applicati ai due punti di sospensione sarà da 1 a 2, o da 1 a 5, o da 1 a 10, o da 1 a 20, o da 1 a 50 e sarà impresso o inciso sul giogo, in prossimità del perno di sospensione dei pesi di rapporto, nel seguente modo: 1 vale 2, 1 vale 5, 1 vale 10, ecc., a seconda dei casi.

Per i bolli di verifica e per la indicazione della portata massima saranno osservate le prescrizioni stabilite dall'articolo 65 per le bilancie a bracci uguali.

Art. 69.

Al giogo si potrà aggiungere una massa di correzione, la quale si sposti parallelamente ad esso per mezzo di una madrevite carcerata, che non possa essere girata se non con l'aiuto di apposita chiave.

La massa di correzione dovrà potersi infilare in un modo solo nell'asta, ed un bollo di verifica prima impedirà di separare la madrevite dalla massa stessa.

Bilancie composte a sospensione inferiore od a pendolo

Art. 70.

La bilancia composta è a sospensione inferiore quando i due piatti sono collocati al di sopra del giogo, col mezzo di leve, ganci e montanti.

Quando il giogo oscilla, i piatti si devono muovere conservandosi paralleli a se' stessi.

Art. 71.

I sostegni dei piatti devono portare due indici, che si trovino dirimpetto l'uno all'altro ed al medesimo livello quando il giogo sia nella posizione normale.

I gioghi composti dovranno essere formati di parti invariabilmente collegato fra loro.

L'indicazione della portata massima sarà impressa sul coltello principale o sul giogo ed anche sui piatti.

Il coltello principale oppure un braccio del giogo saranno attraversati da una spina di rame accecata alle due estremità sulle quali, oltre che sui piatti, saranno impressi i bolli di prima verificaione.

Art. 72.

Se i bracci sono uguali, il giogo si deve disporre nella posizione normale, da solo, con le attinenze e coi carichi. La posizione normale deve mantenersi anche invertendo il giogo o scambiando le leve ausiliarie.

Se i bracci sono disuguali questa condizione deve essere soddisfatta quando la bilancia è scarica, o carica nel determinato rapporto per il quale essa è costruita. I valori di questo rapporto dovranno essere quelli stabiliti all'articolo 68 per le bilancie semplici a bracci disuguali.

Bilancia portatile, a piattaforma, detta a bilico

Art. 73.

La bilancia portatile, a piattaforma, detta anche a bilico, consta di un giogo, ad un braccio del quale si applicano i pesi; all'altro braccio si applica il carico mediante un sistema di leve che portano una piattaforma.

Quando il giogo oscilla, la piattaforma deve subire spostamenti in direzione verticale, conservandosi sempre parallela a se stessa.

Un congegno apposito deve indicare l'orizzontalità della

piattaforma.

Le bilancie di cui nel presente articolo, possono avere la massa di correzione come e' stabilito dall'articolo 69.

Art. 74.

Il rapporto fra i pesi e il carico sara' uno dei seguenti: da 1 a 5, da 1 a 10, da 1 a 20, da 1 a 50, da 1 a 100, da 1 a 200, da 1 a 500, da 1 a 1000, da 1 a 2000 e sara' scritto sull'asta vicino al perno, al quale si applicano i pesi di rapporto, nel seguente modo: 1 vale 5, 1 vale 10, ecc., a seconda dei casi.

Art. 75.

La bilancia deve assumere la posizione normale quando e' scarica e quando i pesi ed il carico sono nel rapporto, che sara' impresso od inciso sul giogo nel modo indicato all'articolo precedente, e deve avere la sensibilita' stabilita dall'articolo 64, lettera d.

Bilancia fissa, a piattaforma detta a pontebilico

Art. 76.

La bilancia fissa, a piattaforma, detta anche a ponte-bilico, e' dello stesso tipo delle precedenti, salvo che e' fissa sul posto e quindi puo' mancare del mezzo che indica se la piattaforma e' orizzontale; ma deve soddisfare a tutte le altre condizioni prescritte dagli articoli precedenti, relative alle bilancie a bilico. Questa bilancia potra' anche essere costruita col rapporto da 1 a 5000.

Stadere semplici

Art. 77.

La stadera semplice ad una portata si compone: di un giogo; munito di due coltelli, che ha il braccio piu' lungo (asta) graduato, di un peso, detto romano, spostabile sul braccio lungo; di un indice e di due trutine con relativo gancio, per sospendere con una il giogo e

con l'altra i carichi.

Art. 78.

Quando l'asta e' orizzontale deve essere orizzontale anche il piano che passa per gli spigoli dei due coltelli; in tal caso la stadera e' nella posizione normale.

L'indice deve far parte dell'asta od esservi saldato a forte e deve essere lungo almeno un quindicesimo della lunghezza dell'asta quando questa non superi in lunghezza il metro, e almeno 7 centimetri nei casi di aste di lunghezza maggiore.

Quando la stadera e' in posizione normale, l'indice deve essere nascosto per intero dalla trutina di sospensione del giogo.

Art. 79.

L'asta e' divisa in intervalli uguali non minori di due millimetri per mezzo di tacche, abbastanza profonde perche' il romano, applicato col tagliente su una di esse, non scorra in causa di piccole oscillazioni del giogo intorno alla posizione normale. Ogni intervallo deve rappresentare uno dei pesi enumerati nella tabella B, annessa alla legge.

I fondi delle tacche devono essere allineati e la graduazione deve arrivare fino al termine dell'asta.

All'asta puo' essere sostituito un disco, alla cui periferia si muovano il romano da una parte ed il nonio dall'altra. Il disco sara' graduato in modo che le divisioni corrispondano a' pesi della tabella B.

I numeri segnati sull'asta, o sul disco, saranno in progressione aritmetica e i tratti ad essi corrispondenti saranno piu' lunghi degli altri.

Art. 80.

Nelle stadere ad una sola portata e' ammesso un contrappeso di correzione sul giogo. Il contrappeso sara' chiuso fra due borchie assicurate nel loro centro per mezzo di una spina avente sezione

quadrata e ribadita alle due estremita'. Se la spina e' di ferro, le ribaditure verranno coperte di piombo e stagno per applicarvi i bolli di prima verificaione.

Per le stadere che cominciano con la tacca zero, la massa di correzione potra' farsi anche secondo le norme dell'articolo 69.

Art. 81.

La stadera semplice puo' essere anche a due portate. La posizione normale e' definita per la seconda portata come per la prima, in conformita' di quanto e' disposto dall'articolo 78. La prima tacca della seconda portata deve essere tale da non interrompere la continuita' della scala della prima.

Entrambe le graduazioni devono estendersi su tutta la lunghezza dell'asta.

Art. 82.

Il romano deve essere di getto, di ghisa, di ottone o di altra lega ugualmente resistente, e sara' inseparabilmente unito al proprio cursore, al quale verra' assicurato con opportuni bolli. Potra' avere una cavita' interna per la massa di correzione, e questa cavita' sara' chiusa con le stesse norme stabilite per i pesi all'articolo 50. Potra' anche essere a manicotto ed in questo caso dovra' avere un indice che permetta la lettura delle pesate.

Per le stadere a mano, il romano deve essere inseparabile dall'asta, la quale terminera' quindi con una testa.

Le stadere, oltre al romano, possono avere anche un nonio il cui peso abbia, con quello del relativo romano, uno dei rapporti seguenti $1/2$ - $1/5$ - $1/10$ - $1/20$ - $1/50$ - $1/100$ ecc.

Art. 83.

Sul braccio minore e sul romano devono essere impresse, nel modo indicato all'articolo 62, le indicazioni della portata massima corrispondente all'ultima tacca segnata sull'asta, premettendo alle indicazioni stesse la parola portata o la lettera P.

Per queste indicazioni sono permesse le abbreviazioni enumerate all'articolo 47.

Se il romano e' separabile dall'asta, il suo peso, espresso in grammi e preceduto dalla parola romano o dalla lettera R, dovra' essere impresso tanto su di esso o sul cursore, quanto sul braccio corto della stadera. Nell' indicazione di questo peso potranno essere tralasciate le frazioni di gramma.

Art. 84.

Le catene che si usano come accessori di alcune stadere per eseguire pesate speciali, quando ne sono disgiunte o possono disgiungersi, devono essere considerate come pezzi a parte del tutto indipendenti; e le stadere saranno considerate e verificate come costituenti un tutto a se', indipendentemente dalle catene medesime, le quali, quando verranno usate, dovranno formare tara del peso indicato dalle stadere.

Art. 85.

Alle stadere possono essere applicati uno o piu' pesi di rapporto per aumentarne la portata come all'articolo 74, ed in tal caso l'asta deve avere la tacca corrispondente al carico zero.

I valori di questi pesi devono essere fra quelli della tabella B annessa alla legge.

Le stadere, sia semplici, sia a rapporto, possono avere piu' aste graduate coi relativi romani.

Stadera a bilico ed a pontebilico

Art. 86.

Le stadere che hanno piu' aste o leve possono anche essere a sospensione inferiore. Si chiamano anche a bilico od a ponte bilico secondo che sono portatili o fisse.

Per questo stadere valgono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti per le corrispondenti bilancie a piattaforma o per le stadere, in quanto sono ad esse applicabili.

Art. 86-bis.

((Strumenti per pesare automatici e semi-automatici.

I diversi tipi di strumenti per pesare automatici e semi-automatici saranno ammessi alla verifica metrica, caso per caso, sentito il parere del Comitato centrale metrico, con le norme stabilite dagli articoli 6 e 7. Il provvedimento di ammissione ne definirà le caratteristiche costruttive essenziali ed indicherà le norme per la loro verifica e legalizzazione.

La denominazione dello strumento, la marca di fabbrica la ragione sociale del fabbricante, l'indicazione della portata e quella della pesata minima (nei casi in cui quest'ultima sia obbligatoria), il valore di un intervallo della scala graduata, gli estremi del provvedimento di ammissione e il numero di matricola, dovranno essere riportati in modo indelebile sui quadranti e concorreranno tutti insieme, all'identificazione dello strumento stesso.

Negli strumenti che, invece di quadranti graduati, siano provvisti di indicatori automatici di altra, natura (schermi traslucidi, ecc.) le iscrizioni di cui al precedente comma saranno riportate su apposita targa, la inamovibilità della quale sarà garantita da bolli.

E' consentito, che le scale graduate degli indicatori automatici portino, oltre l'ultima suddivisione, un massimo di cinque intervalli, non computabili nella portata dello strumento.

I tratti relativi a tali intervalli, nonché quelli compresi tra lo zero e la eventuale suddivisione corrispondente alla pesata minima dovranno essere di colore diverso da quello degli altri tratti della graduazione od essere tracciati su fondo che si distingua per diverso colore.

Gli involucri delle bilance automatiche e semi-automatiche da banco dovranno essere vincolati con bolli.

L'organo su cui va caricata la merce sarà costituito da un piatto rimovibile sostenuto da una crociera vincolata da bolli. Esso, qualora sia metallico, dovrà essere provvisto della marca di fabbrica e dell'indicazione della portata e dovrà essere legalizzato con bolli di verifica.

L'indicazione del valore di pesata minima sarà obbligatoria per gli strumenti le cui suddivisioni non siano inferiori a 5 grammi. Detto valore dovrà essere pari ad almeno venti volte quello di un

intervallo della graduazione.

Nelle bilance automatiche e semi-automatiche da banco non e' consentita l'applicazione di masse regolatrici dell'equilibrio a zero.

Le bilance automatiche e semi-automatiche a piattaforma e le bilance pensili potranno avere la massa di correzione, come e' indicato dall'art. 69. Le norme per il vincolo, parziale o totale, dell'involucro, in relazione al sistema di leve, usato per il sostegno e la riduzione del carico, ed alla eventuale presenza di masse aggiuntive interne, saranno stabilite dal provvedimento di ammissione.

Il sistema di leve potra' essere modificato, rispetto a quello ammesso, senza che occorra un particolare provvedimento, nel caso di strumenti destinati ad usi speciali, purché soddisfi alle norme generali in vigore e purché il complesso degli organi del funzionamento automatico resti inalterato.

Il valore della pesata minima, nelle bilance a piattaforma e pensili, dovra' essere non inferiore a cinquanta volte quello rappresentato da un intervallo della scala graduata.

Nelle bilance semi-automatiche portatili, a piattaforma, le aste ausiliarie di stadera per l'aumento della portata, dovranno essere disposte dalla parte della piattaforma.

Negli strumenti il cui indicatore automatico sia di portata inferiore ai 10.000 kg, la portata delle aste ausiliarie di stadera non dovra' superare quella dell'indicatore stesso, non considerando nel computo la graduazione dell'eventuale nonio.

Negli strumenti di qualsiasi portata, il valore di ogni intervallo della graduazione dell'asta, e dell'eventuale nonio, dovra' rappresentare uno dei pesi enumerati nella tabella B annessa alla legge. Detto valore, inoltre, non potra' superare quello della portata dell'indicatore automatico, ne' essere inferiore a quello di un intervallo della graduazione dell'indicatore stesso.

Le bilance automatiche (da banco, a piattaforma, pensili) assumono posizioni di equilibrio differenti per i diversi carichi indicati sul quadrante.

Qualora, sotto un carico qualsiasi, dallo zero alla portata massima, l'indice non assuma la posizione che ad esso compete, questa dovra' ottenersi con l'aggiunta o la sottrazione di un peso non maggiore di quello rappresentato da un intervallo della graduazione.

Se questa condizione non sara' soddisfatta, lo strumento non potra' essere legalizzato.

La posizione normale d'uso delle bilance automatiche e semi-automatiche, portatili, da banco o a piattaforma, sara' indicata da una livella a bolla d'aria, sferica, e sara' definita, a strumento scarico, dalla corrispondenza dell'indice col tratto zero, quando la bolla e' centrata.

La livella dovra' essere disposta in lungo ben visibile e sara' vincolata ad una parte rigidamente connessa col supporto del giogo pendolare, ovvero negli strumenti con testata girevole, col sostegno rispetto al quale la testata stessa e' libera di girare.

La sensibilita' della livella dovra' essere tale che, per una inclinazione della bilancia che produca nella posizione dell'indice, la variazione, rispetto allo zero, di un intervallo della graduazione, la bolla debba spostarsi dalla sua posizione centrale, di almeno un millimetro. L'inclinazione suddetta, col piatto delle merci carico di un peso pari alla portata del quadrante, non dovra' produrre una variazione superiore a quella di un intervallo, precedentemente considerata.

Nelle bilance automatiche pensili la posizione normale d'uso sara' determinata dalla verticalita' dell'asse mediano dello strumento, accertabile a vista. Detta condizione dovra' essere osservata anche nel caso che i ganci di applicazione del carico siano multipli)).

((Strumenti per pesare ad equilibrio automatico od a funzionamento automatico))

Art. 86-ter.

((Gli strumenti per pesare ad equilibrio automatico od a funzionamento automatico possono essere realizzati oltre che con le modalita' indicate negli articoli precedenti, anche sulla base di altri principi, utilizzanti leggi di proporzionalita' tra il valore della massa dei carichi pesanti ed i corrispondenti valori di altre grandezze fisiche)).

Art. 86-quater.

((Si definisce "ad equilibrio automatico" uno strumento per pesare nel quale l'equilibrio, e con esso la indicazione del valore del carico, viene raggiunto senza l'intervento dell'operatore, limitandosi l'azione di questo ultimo, alle sole operazioni

accessorie di collocamento e di rimozione del carico stesso dall'apposito organo di sostegno.

Si definisce "a funzionamento automatico" uno strumento per pesare che effettua, senza l'intervento dell'operatore, tutte le operazioni di cui al precedente comma, mediante un processo automatico che lo caratterizza)).

Art. 86-quinquies.

((I principi di funzionamento di cui al precedente art. 86-ter possono trovare applicazione sia per equilibrare l'azione del carico, sia per rilevarne il valore, traducendolo nei corrispondenti valori di altre grandezze, e sia per la successiva elaborazione dei valori stessi e la trasmissione dei risultati all'organo indicatore)).

Disposizioni transitorie.

Art. 87.

Gli strumenti metrici non contemplati nel presente Regolamento, la cui costruzione fu autorizzata con decreto Reale o Ministeriale, e che sono già muniti dei bolli di prima verifica, continueranno ad essere ammessi alla verifica periodica.

Gli stessi strumenti saranno anche ammessi alla verifica prima entro un anno dall'applicazione del presente Regolamento. Spirato questo termine le autorizzazioni date si intenderanno revocate, e gli strumenti medesimi non potranno più essere costruiti se non intervenga una nuova autorizzazione, previo l'adempimento delle formalità prescritte dagli articoli 6 e 7.

Art. 88.

Le disposizioni o concessioni sulla fabbricazione metrica contrarie alle norme contenute nel presente Regolamento sono abrogate.

Art. 89.

Gli strumenti metrici, che non corrispondono alle disposizioni del presente Regolamento, ma che siano stati costruiti secondo le norme di quello approvato col R. decreto del 24 marzo 1892, n. 200, saranno

ancora ammessi alla verificaione prima e periodica, purché siano presentati alla prima verificaione entro l'anno 1903.

Gli strumenti metrici e i misuratori dei gas, i quali all'atto dell'attuazione del presente Regolamento sono muniti dei bolli di verificaione prima, continueranno ad essere ammessi alle verificaioni successive.

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
Il Ministro per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio
BACCELLI.